



Comune di Reggello

Provincia di Firenze

Piano Generale degli impianti pubblicitari

Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i.

Norme Tecniche d'Attuazione

Abaco SpA sede amministrativa: Via Risorgimento 91 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601755 - Fax 0423 602900 - Sede legale: Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova - Telefono 049 625730 - Fax 049 8934545
Num. Reg. Imp. PD · Codice Fiscale · Partita IVA 02391510266 - Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.
Sito web: www.abacospa.it - E-mail: info@abacospa.it - E-mail certificata: info@cert.abacospa.it

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Obiettivi del Piano	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Zonizzazione	3
Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade.....	3
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari.....	4
Art. 6 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.....	4
Art. 7 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....	5
Art. 8 Limitazioni.	6
Art. 9 Collocazione vietata	6
Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.	7
Art. 11 Abaco specifico.....	8
Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.....	9
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI	9
Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite	9
Art. 14 Altri mezzi pubblicitari.....	9
Art. 15 Schede inserimento impianti privati.	12
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	18
Art. 16 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	18
Art. 17 Identificazione	18
Art. 18 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.	18
Art. 19 Affissione manifesti mortuari.	18
Art. 20 Affissione manifesti commerciali.....	18
Art. 21 Schede inserimento impianti di pubblica affissione.....	18
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE	21
Art. 22 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.	21
Art. 23 Identificazione.	21
Art. 24 Schede inserimento impianti di affissione diretta.	21
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 25 Tolleranze, norme transitorie e finali.....	21
Art. 26 Entrata in vigore	22

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici, presenti nel territorio comunale.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs. 30.4.1992 n.285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dal dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59.
3. Dalla presente normativa restano escluse le insegne d'esercizio per le quali si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina degli Impianti di pubblicità e propaganda.
4. del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.

Art. 3 Zonizzazione

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in zone del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.

Zona A1: individuata cromaticamente in colore rosso e corrispondente ai centri storici;

Zona A2: individuata cromaticamente in colore verde e corrispondente alla restante parte dei centri abitati;

Zona B: in colore bianco e corrispondente alla restante parte del territorio comunale.

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade

1. In base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

2. Ai fini del Piano, relativamente alle strade interne al centro abitato ed in base alla classificazione delle strade come definita dall'art.2 del citato C.d.S. (D.L.vo 285/92) la tipologia delle strade viene identificata come segue:

tipologia di strada	Codice della strada 285/92	Piano Generale degli impianti	
Strade di penetrazione	Strade urbane di quartiere	Strade urbane di quartiere	E
Strade di distribuzione			
	Strade locali	Strade locali	F

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.
 - Temporanei: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa.
5. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
 - Impianti Permanenti: preinsegna, tabella, poster, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.
 - Impianti Temporanei: striscione, locandina, gonfalone.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale:
 - Affissione Diretta: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Di norma il contenuto del messaggio ha natura commerciale. L'affissione viene effettuata dal proprietario dell'impianto.
7. Pubblicità esterna: su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.

Art. 6 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

1. Sono fatte salve le prescrizioni e divieti per particolare luoghi e tipologie di impianti regolamentate dal vigente R.U..
2. Per la corretta individuazione dei luoghi e degli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004, si dovrà procedere alla consultazione della cartografia di riferimento e successivamente richiedere specifica Autorizzazione Paesaggistica.

Art. 7 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM 37 22.01.08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale 07 agosto 2009, n°17. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al DM 37/08.
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

Art. 8 Limitazioni.

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale), non deve ledere la pubblica sensibilità.
2. L'esposizione di mezzi pubblicitari reclamizzanti prodotti e o ditte collegate alle attività di cantiere è equiparata alle insegne d'esercizio e come tali sono trattati dal presente regolamento.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, equiparata alle insegne di esercizio.
4. La pubblicità eseguita su teli di protezione ponteggi di cantiere, ovvero di gigantografia può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, il soprintendente rilascia nullaosta ai fini pubblicitari della copertura.
5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
6. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulata o reti; l'affissione è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera dotate di cornice e poste in opera in sicurezza.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità nelle intersezioni dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
8. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dal vigente R.U. non sono ammesse forme di pubblicità.
9. Sono consentiti i segnali di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Art. 9 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle corsie esterne alle carreggiate;
 - sulle cunette;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra due carreggiate contigue. In deroga a tale divieto, internamente ai centri abitati nelle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue che abbiano una larghezza superiore a quattro metri (4 m.), è consentita l'installazione di impianti pubblicitari in base all'ammissibilità per zona;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché all'interno delle fasce di rispetto dei cimiteri.

2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
4. E' sempre vietato utilizzare alberi e i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
6. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
7. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
9. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione DPR n.495/92.
2. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata agli impianti di pubblica affissione nelle limitazioni dimensionali previste dalle singole schede di abaco oltre ai cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale.
3. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale (ved. Precedente art. 6).
4. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE Distanze in ml. da:	Strade E		Strade F	
				
prima impianti semaforici	12,5	30	10	30
dopo impianti semaforici	10 ^a	25	10 ^a	10
prima di intersezioni	20 ^a	30	10 ^a	30
dopo intersezioni	10 ^a	25	10 ^a	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	12,5 ^a	30	12,5 ^a	30
prima segnaletica stradale indicazione	12,5 ^a	25	12,5 ^a	25
dopo segnaletica stradale	10 ^a	10	10 ^a	10
imbocco gallerie, ponti e sottoponti	30 ^a	50	12,5 ^a	50

a) Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o collocati tra filari di alberi e posti ad una distanza non inferiore di 50 centimetri dal limite della carreggiata.

5. Le distanze sopra indicate non si considerano per tutti gli impianti posti ad una distanza maggiore di tre metri dalla carreggiata a condizione che vengano rispettati i dettami del precedente art. 8.
6. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.

7. Relativamente all'impianto di tipo preinsegna, l'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, la collocazione può essere in ulteriore deroga alle distanze indicate al precedente comma 3 (Abaco Generale). La collocazione della preinsegna deve rispettare le sole distanze individuate nella scheda impianto (art.10). La collocazione non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. La collocazione di ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere valutata contestualmente alla Polizia Locale, e comunque entro 5 km dall'esercizio commerciale.
8. Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (art.10). Tali impianti dovranno sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio, o meglio della pubblicità su di essi esposta, non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
9. In ambito urbano la collocazione degli striscioni, gonfaloni, locandine può essere consentita dietro a parere favorevole della Polizia Locale, in ulteriore deroga alle distanze di cui all'abaco di cui al precedente comma 3.

Art. 11 Abaco specifico.

1. Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
2. Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo				
TIPOLOGIA D'USO	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1) - es: Pubblica affissione commerciale - PAC				
DURATA	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente				
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)				
Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti				
Margine carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto nella sua totalità (comprensivo dei montanti).				
Distanza da altri impianti	Temporanei		Permanenti		
	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)				
Zona di Piano	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B	
	Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti				
Orientamento	(parallelo)		(ortogonale)		
	Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.				
Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)	n.a.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento		A Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento	
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato				
Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata				
Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento				

Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la collocazione dei cartelli e mezzi pubblicitari deve seguire le seguenti indicazioni:

Zone A: la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- 3% per le strade di tipo F
- 8% per strade di tipo D ed E

Zona B: restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495.

2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.

2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.

3. Gli impianti consentiti sono:

Impianti permanenti:

- Preinsegna
- Cartello
- Tabella
- Impianto pubblicitario di servizio

Impianti temporanei:

- Striscione
- Locandina
- Gonfalone
- Totem
- Telo

4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (art.9); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.

5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

Art. 14 Altri mezzi pubblicitari

MANIFESTI INTERNI A VETRINE

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.

2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.

3. Dimensioni massime consentite mezzo metro quadrato.

4. Sono ammessi manifesti pubblicitari soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.
3. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante l'apposizione di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta.
4. Deroghe al divieto di cui al punto precedente possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.
5. È esclusa dal divieto la distribuzione mediante deposito nelle cassette della posta

PUBBLICITÀ FONICA

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. La pubblicità fonica è vietata, fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose, politiche e del tempo libero e sarà autorizzata dall'Ente proprietario della strada o, in centro abitato, dal responsabile dell'Ufficio Entrate che ne detterà le prescrizioni e gli orari.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del DPR n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
2. La sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) è ammessa esclusivamente all'interno del centro abitato nella **zona A2** (colore verde) per un massimo di quarantott'ore e nel rispetto delle norme del Codice della Strada per quanto riguarda la sosta.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. In virtù della Legge 29-07-2010 n°120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 DPR 495/92, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal presente Piano, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
4. Sulle autovetture ad uso privato, ai fini dell'esenzione del tributo, è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale, del numero di telefono e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
7. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
8. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
9. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
11. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
12. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n° 495 /1992.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal D.P.R. n° 495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.

- Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
- Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.
- Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni del presente piano.

SORGENTE LUMINOSA

- Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
- La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.
- Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50 del DPR 495/1992.

ALTRE FORME PUBBLICITARIE

- Per altra forma pubblicitaria si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
- In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere sottoposta al parere di una Commissione Edilizia e della Polizia Municipale che esprima un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.

Art. 15 Schede inserimento impianti privati.

- Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA	INSEGNA DI ESERCIZIO					
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA	Permanente P					
Categoria	Pubblicità Permanente					
Descrizione	Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	n.a. ¹		
Distanza da altri impianti	Temporanei	0,00	Permanenti	0,00		
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2	ZONA B		
≤ 1 mq	A	A	A*	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	n.a.	A*	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq	A	n.a.	A*	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	A*	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	A*	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco non luminoso, luminoso e o illuminato.					
Prescrizioni	*Per quanto concerne le zone di tipo A2 la superficie massima dell'insegna d'esercizio può essere pari al 30% della superficie delle facciate dell'immobile (ove possibile). Per quanto concerne le zone di tipo A1 è possibile la deroga sulla dimensione dell'insegna a discrezione del Responsabile del Procedimento.					
Note	<u>Tale dimensionamento si applica solo ed esclusivamente alle nuove installazioni dalla data di approvazione delle presenti N.T.A.</u>					

PREINSEGNA

TIPOLOGIA						
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA	Permanente P					
Categoria	Preinsegna					
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	2,20 ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede		2,00 ²	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B	
Formati ammessi	▬		▬		▬	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso.					
Prescrizioni	Impianto ammesso esclusivamente in un progetto unitario di segnalamento commerciale. Gli elementi (schede) che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi per lato a condizione che abbiano la le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Divieto di collocazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.					
Note	1) Se posto a raso di muri o recinzioni, tale valore può essere ridotto a 1,00 m. 2) Se l'impianto è posto in allineamento ad ostacoli già presenti sul territorio come: alberi o pali dell'illuminazione pubblica, l'impianto può essere collocato a ridosso dell'ostacolo.					

TIPOLOGIA						
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA	Permanente P					
Categoria	Cartello					
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche serigrafiche o simili o sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	2,20	1,50	1,50	1,50	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede		2,00 ¹	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti		12,50	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B	
Formati ammessi	▬		▬		▬	
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Illuminato; Opaco.					
Prescrizioni	La collocazione su marciapiedi è essere ammessa nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.					
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza può essere ridotta della metà.					

TIPOLOGIA		GIORNALE LUMINOSO				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA	Permanente P					
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici o a led luminosi.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	n.a.	1,00	2,60	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	2,00		In assenza di marciapiede	n.a. ¹	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-		Permanenti	12,50	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B	
Formati ammessi	▬		▬		▬	
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Luminoso; Illuminato.					
Prescrizioni	Il tempo minimo di variabilità del messaggio sarà valutato puntualmente dalla C.E. dietro parere da parte della Polizia Locale					
Note	1) Ammesso solo in ambiti pedonali					

TIPOLOGIA		IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA	Permanente P					
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio					
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi aventi dim. Max. cm. 70x100 o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore		(1)	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,20		In assenza di marciapiede	0,60	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-		Permanenti	-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B	
Formati ammessi	▬		▬		▬	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Luminoso; Opaco.					
Prescrizioni	1 Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici, il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate; in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria. 2 L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata alla stipula di apposita convenzione. Tale convenzione, deve essere contemplata in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune; il progetto elaborato dovrà identificare degli interventi armonici e coordinati nel loro insieme; non sono ammesse singole installazioni.					
Note	1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.					

TIPOLOGIA		STRISCIONE				
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA		Temporanea T				
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo					
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore ¹	n.a.	5,10 ¹	5,10 ¹	5,10 ¹	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	-	In assenza di marciapiede	-	
Distanza da altri impianti	Temporanei	50,00 ²	-	Permanenti	-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B	
Formati ammessi	▬		▬		▬	
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	n.a.	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	n.a.	
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Opaco.					
Prescrizioni	L'installazione trasversale è consentita esclusivamente con montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo, per l'esposizione parallela è consentita la collocazione in aderenza a fabbricati. L'installazione è consentita nei tratti di strada ove in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h. Nei tratti di strada di proprietà di altro ente, deve essere preventivamente ottenuto il nullaosta all'installazione dei montanti, nonché all'esposizione degli striscioni, da parte dell'ente proprietaria della strada. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo.					
Note	1) Altezza minima se trasversale piazze, strade m. 4,50 . Se in area non pedonale tale altezza può essere ridotta a 3,50; in aderenza l'altezza può essere inferiore. 2) distanza da altri striscioni.					



TIPOLOGIA		GONFALONE				
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA		Temporanea T				
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo					
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	2,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	-	In assenza di marciapiede	n.a. ¹⁾	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	-	Permanenti	-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B	
Formati ammessi	▬		▬		▬	
≤ 1 mq	A	A	A	A	n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Opaco.					
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, limitatamente gli eventi non commerciali tali termini possono essere estesi a 15 giorni prima e 48 ore dopo. Vietato l'ancoraggio ad alberi. L'utilizzo di pali dell'illuminazione pubblica è consentita esclusivamente per la promozione di eventi culturali quali: manifestazioni, convegni e sagre.					
Note	1) ammesso esclusivamente in ambiti pedonali					



TIPOLOGIA	LOCANDINA				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA	Temporanea T				
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo				
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.				
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq	1,4 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	-	0,70	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	n.a. ¹⁾	
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50	Permanenti	-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B
Formati ammessi	▬	▬	▬	▬	▬
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.				
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'esposizione in zona A1 è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo.				
Note	Come impianti sono equiparati ai cavalletti a forma di "V" rovesciata. 1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali				



TIPOLOGIA	TOTEM				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA	Temporanea T				
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo				
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.				
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq	1,4 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	-	-	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	2,00	In assenza di marciapiede	n.a. ¹⁾	
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50	Permanenti	-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B
Formati ammessi	▬	▬	▬	▬	▬
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.				
Prescrizioni	L'esposizione è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 48 ore dopo il termine.				
Note	1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali				



TIPOLOGIA							TELO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA						PE
DURATA	Temporanea						T
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo						
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18	
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,50	In assenza di marciapiede		1,00	
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B		
Formati ammessi							
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
> 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.						
Prescrizioni	Ammissa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione, ponteggio o similari. Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e/o luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Capo I.						
Note							

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché in base a quanto stabilito dall'art. 18, comma 3° del D.Lgs. n. 507/1993, la superficie da destinare alle pubbliche affissioni sul territorio comunale non deve essere inferiore a 12 mq ogni mille abitanti.
3. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
4. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Tabella
 - Poster
5. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.
6. Al fine di migliorare ed implementare l'informazione istituzionale, si prevede di installare sul territorio comunale almeno n. 14 nuove postazioni.

Art. 17 Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di REGGELLO – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo " con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

Art. 18 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Art. 19 Affissione manifesti mortuari.

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune.
2. Denominate affissioni necrologiche. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati effettuate dal Servizio Affissioni o eseguita dalle aziende del settore sugli spazi assegnati.

Art. 20 Affissione manifesti commerciali

3. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

Art. 21 Schede inserimento impianti di pubblica affissione

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA		TABELLA					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE PA					
DURATA		Permanente P					
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda						
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.						
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	0,30	0,30	0,30	n.a.	n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50			
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-			
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B		
Formati ammessi	■		■		■		
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso						
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.						

TIPOLOGIA		STENDARDO					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE - AFFISSIONE DIRETTA PA - AD					
DURATA		Permanente P					
Categoria	Cartello						
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.						
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	0,40	0,30	0,30	n.a.	n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ¹			
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50 ²			
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B		
Formati ammessi	■		■		■		
≤ 1 mq	A ³	A ³	A ³	A ³	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	n.a.	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso						
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.						
Note	1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni. 2) In caso di associazione di affissione tale distanza può essere nulla 3) Dimensione ammessa per le sole affissioni necrologiche						

TIPOLOGIA	POSTER				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE – AFFISSIONE DIRETTA PA - AD				
DURATA	Permanente P				
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda				
Descrizione	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.				
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,20 ¹
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50 ²	In assenza di marciapiede	3,00 ²	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA B
Formati ammessi					
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.
Illuminazione	Non luminoso				
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni in associazione con impianti di medesimo formato per un massimo di 3 impianti.				
Note	<p>1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 m.</p> <p>2) Se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 m.</p>				

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 22 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bachecca
 - Stendardo
 - Poster
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 23 Identificazione.

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 24 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. Per similitudine formale e tipologica relativamente all'ammissibilità ed al posizionamento degli impianti di Affissione Diretta, di cui al precedente articolo 20 (bacheca, stendardo, poster) si rimanda alle schede degli impianti di pubblica affissione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Violazioni e Sanzioni

1. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ai quali compete l'applicazione delle sanzioni nelle misure previste dalla Legge e dalle presenti N.T.A.
2. Ove ricorrano i presupposti di Legge per l'emissione dell'Ordinanza di rimozione, questa è emessa a cura del Settore Lavori Pubblici, che ne cura l'intero procedimento.
3. L'inottemperanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza di cui al precedente comma, è sanzionata a cura del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del Codice della Strada. L'Amministrazione procederà alla rimozione coattiva dell'impianto abusivo, addebitandone al trasgressore le relative spese.

Art. 26 Tolleranze, norme transitorie e finali

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente alle superfici e all'altezza da terra. Per quanto concerne la tolleranza sugli impianti delle frecce pre-insegna, viene consentito una altezza massima di 30 cm.
2. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro due anni dall'approvazione del presente Piano.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
4. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
6. L'impianto pubblicitario esistente all'interno dei centri abitati potrà essere oggetto di regolarizzazione qualora il soggetto titolare dimostri di aver assolto l'obbligo del pagamento dell'Imposta di Pubblicità negli ultimi 5 anni e previo nulla osta tecnico degli organi competenti.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia.